



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaiperservizi@provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, 11 AGO 2011

Prot. n. S153/2011/ 47936/3.5/670-11

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER (P.ED. 2035 CC TRENTO)"

Alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno formulato i seguenti quesiti/ricieste:

- Qu. 1) "...«- in riferimento al disciplinare di gara alle pagine 12 e 13 siamo a chiedere un chiarimento in merito al "contenuto di materiale proveniente da riciclo"; all'ultimo capoverso del primo paragrafo c'è la seguente frase "si deve assumere come costo totale della lavorazione quello di progetto riportato nell'Elenco prezzi unitari"; cosa si intende con il termine "di progetto"?

Si intende il costo indicato a base di gara oppure il prezzo offerto dal Concorrente?

- in riferimento al credito LEED MR7 "legno certificato" siamo a richiedere quale sia il "costo totale del legno utilizzato" per poter calcolare la percentuale di legno certificato e ottenere così il credito.

Come indicato a pag. 10 dell'"allegato 1 oneri ed obblighi impresa certific. LEED" si parla di "legno certificato come specificato nelle voci di capitolato" quindi dovrebbero essere solo le voci 91-92-738 dell'Elenco descrittivo delle voci in quanto riportato chiaramente che "il materiale legno dovrà provenire da foreste FSC e la provenienza certificata secondo le specifiche di cui al Credit MR7 della Reference Guide New Construction & Major Renovation vers. 2.2".

Quindi per le voci relative al legno da utilizzare in cantiere in modo permanente la dicitura "provenienti da boschi del Trentino" (voci 739 al 744 dell'Elenco descrittivo delle voci) oppure "provenienti da gestione forestale sostenibile certificata" (es. voce 90 dell'Elenco descrittivo delle voci) come devono essere considerate sul "costo totale del legno utilizzato"? Sono da escludere o da considerare nel totale? Inoltre per quanto riguarda i prodotti misti cioè quei prodotti composti da legno e altro materiale (es. serramenti esterni, porte REI in legno ecc..) come è possibile calcolare l'incidenza della parte in legno sul totale del prodotto?".

Con riferimento a tale quesito l'Opera Universitaria di Trento, con nota prot. n. 5944/16.7 d.d. 5 agosto 2011, ha comunicato quanto segue:

- Risp. Qu. 1): "... 1. Per 'costo ... di progetto riportato nell'Elenco Prezzi Unitari' di cui alle pag. 12 e 13 del disciplinare di gara deve intendersi il costo indicato a base di gara.

2. Obiettivo della committenza è acquisire il credito LEED MR7 'legno certificato'.

Per ottenere il credito dovrà essere certificato che almeno il 50% (in costo) del legno utilizzato in cantiere in modo permanente debba provenire da foreste certificate FSC.

La committenza richiederà che l'Impresa produca la dichiarazione dei fornitori relativa a tutte le forniture che contengano in maniera significativa legno dalle quali possa risultare che almeno una percentuale del 50% del costo del legno sul totale del costo della fornitura del legno provenga da foreste certificate FSC.

L'obbligatorietà dell'utilizzo di legno da foresta certificata FSC vale solo per le voci 90, 91, 92, 738 dell'elenco descrittivo delle voci. Relativamente alle altre lavorazioni contenenti legno, tale obbligatorietà non sussiste ma il concorrente deve comunque raggiungere la percentuale del 50% (o 95% nel caso in cui l'Impresa voglia ottenere la 'exemplary performance').

Relativamente al richiamo ai 'boschi del Trentino' in altre voci si rimanda alla risposta al quesito posto con nota prot. S153/2011/406525/3.5/670-11 di data 06.07.2011¹.

3. Tutte le lavorazioni che comprendono in maniera significativa forniture contenenti legno devono essere considerate nel costo totale del legno utilizzato.

4. Per quanto riguarda i prodotti misti (ossia prodotti composti da legno e altro materiale) il concorrente deve farsi rilasciare una dichiarazione del fornitore sulla percentuale in costo del legno sul totale del costo del prodotto."

¹ Risposta al quesito posto con nota prot. S153/2011/406525/3.5/670-11 di data 06.07.2011:

"...Nel disciplinare viene precisato che "qualsiasi riferimento ad eventuali marchi, indicazione di origine o di una ben determinata produzione indicati nell'Elenco descrittivo delle voci è apposto unicamente al fine di descrivere lo standard minimo che sarà preso in considerazione nella valutazione tecnica". La provenienza dai boschi del Trentino del legno di abete rosso per i pannelli solaio/parete X-Lam devono essere considerati quale standard di riferimento..."

- Qu. 2) "...come riportato nel disciplinare di gara al punto 5A) elemento di valutazione 'CONTENUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA RICICLO', si deve assumere come costo totale della lavorazione quello riportato nell'Elenco prezzi unitari (€ 11.369.702,38.-). Siamo a chiedere se gli oneri della sicurezza stimati in € 143.001,14.- devono essere aggiunti al costo totale della lavorazione".

Con riferimento a tale quesito l'Opera Universitaria di Trento, con nota prot. n. 5944/16.7 d.d. 5 agosto 2011, ha comunicato quanto segue:

- Risp. Qu. 2): "...Il 'valore totale di costruzione' di cui all'elemento di valutazione A5 deve intendersi come il costo totale di progetto riportato nell'Elenco Prezzi Unitari (€ 11.369.702,38, esclusi pertanto gli oneri della sicurezza) esclusi i costi relativi agli impianti, ad ascensori e montacarichi."

- Qu. 3) "...il punto A5 — Elementi di Valutazione: 'Contenuto di materiale proveniente da riciclo' chiede che per i calcestruzzi: l'elenco descrittivo delle voci prevede che sia dichiarato dal produttore che l'imposto contenga almeno un 70% in peso di materiale riciclato pre-consumer.

La richiesta del disciplinare può essere assecondata solo nella particolare situazione in cui i getti analizzati siano di tipo non strutturale. In caso contrario infatti, stando a quanto definito al Punto 11.2.9.2 del D.M. 14/01/2008, è possibile prevedere l'impiego di solo inerte ricavato da demolizione di c.a. ed in una percentuale non superiore al 30% del totale. Poiché il peso del cls è per la maggior parte dovuto al contributo dell'inerte, la richiesta del disciplinare risulterebbe dunque non perseguibile dal punto di vista legislativo.

Si chiedono chiarimenti in merito".

Con riferimento a tale quesito l'Opera Universitaria di Trento, con nota prot. n. 5944/16.7 d.d. 5 agosto 2011, ha comunicato quanto segue:

- Risp. Qu. 3): "...Premesso che è corretto, ai sensi del DM 14/01/2008 che non più del 30% dell'inerte provenga da demolizione di ca., un'altra quota di inerte può provenire da inerte riciclato come scarto di cava (materiale riciclato pre-consumer)".

PF/LL

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -